

## TRIBUNALE TORINO

1 OTTOBRE 2003

GIUDICE: VITRÒ

PARTI: SASSI

(avv. Rossi)

SORGI

(avv.ti Pastore, Tassore)

**Rettifica • Mancata pubblicazione • Richiesta di pubblicazione coattiva**

- Natura del procedimento
- Poteri del giudice

*La richiesta di pubblicazione coattiva di una rettifica costituisce rimedio cautelare tipico per la concessione del quale il giudice non deve accertare la ricorrenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora bensì solo verificare che ricorra la fattispecie prevista dall'art. 8 L. 47/1948 cioè che l'articolo di stampa contestato contenga effettivamente l'attribuzione al soggetto ricorrente di atti, pensieri o affermazioni (o immagini) e che costui le consideri lesive della propria dignità o contrarie a verità, senza che il giudice debba altresì sindacare tale apprezzamento soggettivo del ricorrente, debba cioè accertare l'effettivo carattere lesivo o contrario a verità dell'articolo impugnato. Oltre a ciò, il giudice deve verificare la conformità della rettifica richiesta alle altre condizioni poste dall'art. 8, cioè il fatto che esso non abbia contenuto suscettibi-*

*le di incriminazione penale e che rispetti il limite formale delle trenta righe.*

**Rettifica • Contenuto suscettibile di incriminazione penale**

- Valutazione del giudice
- Non pubblicabilità.

*Il giudice, adito con richiesta di pubblicazione di una rettifica ai sensi dell'art. 8 L. 47/1948, può rigettare il ricorso ove ravvisi che nel testo siano contenute frasi che potrebbero avere valenza diffamatoria.*

**Rettifica • Lunghezza**

- Trenta righe • Calcolo
- Parametro fissato dall'art. 9 D.P.R. 642/1972.

*Il limite delle 30 righe per la lunghezza delle rettifiche ai sensi dell'art. 8 L. 47/1948, va computato, in mancanza di più precise e puntuali disposizioni normative, applicando in via analogica il criterio indicato dall'art. 9 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, pari a 28 sillabe per riga e dunque a non più di 840 sillabe.*

**1.** Con ricorso depositato in data 18 agosto 2003 i sig.ri Sassi Maria e Cantacessa Vincenzo, condomini dello stabile di via Capirolo 36, Torino, proponevano ricorso ex artt. 8 l. n. 47/1948 e 700 c.p.c.,

— affermando che il quotidiano La Stampa aveva, in data 21 giugno 2003, pubblicato un articolo di Massimo Numa dal titolo «Finanza all'alba nel condominio dell'odio», che tale articolo riferiva in termini denigratori di alcune controversie insorte fra i condomini di tale stabile

\* La decisione costituisce una efficace sintesi dello *ius receptum* in materia di diritto di rettifica e aderisce alla posizione, espressa per la prima volta da Trib. Roma

1° luglio 2000 (in questa *Rivista*, 2001, 708) sulla lunghezza di ciascuna delle 30 righe della smentita.

(in particolare tra i vari condomini da una parte e la sig.ra Sandra Ferrari e suo marito dall'altra), che essi ritenevano tale articolo non conforme al vero e lesivo dei loro diritti all'onore e alla reputazione, che il quotidiano la Stampa si era rifiutato di pubblicare le rettifiche da essi richieste

— e, in conclusione, chiedendo che, allora, fosse ordinato, ex artt. 8 l. 47/1948 e 700 c.p.c., al dott. Marcello Sorgi, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano La Stampa, la pubblicazione della rettifica in questione.

La parte resistente, dr. Marcello Sorgi, quale direttore responsabile del quotidiano *La Stampa*, si costituiva in giudizio con comparsa 2 settembre 2003, contestando il ricorso attoreo, in particolare eccependo:

— l'indeterminatezza della richiesta attorea;

— l'assenza di legittimazione dei ricorrenti, poiché erano legittimati ad agire ex art. 8 citato solo coloro ai quali gli scritti contestati si riferissero direttamente;

— che, comunque, non era rispettato il limite delle trenta righe di cui all'art. 8, comma 4°, citato.

Nel corso del termine concesso dal giudice per tentare la conciliazione della causa, poi, intervenivano nel giudizio i condomini sig.ri Dellomonaco Mario e Mongiello Giovanni, che depositavano comparsa datata 24 settembre 2003, ribadendo le richieste cautelari già esposte dai ricorrenti ed inoltre insistendo più in particolare sulla pubblicazione della seconda delle rettifiche richieste, sottolineando l'ulteriore profilo della lesione della loro posizione quali testimoni nel processo per ingiuria svoltosi nei confronti della sig.ra Sandra Ferrari.

2. Il ricorso cautelare dei ricorrenti e degli intervenuti va parzialmente, accolto.

2.1. In primo luogo si rileva l'ammissibilità dell'intervento dei sig.ri Dellomonaco e Mongiello.

Infatti, è ammissibile nel procedimento cautelare l'intervento volontario autonomo di un terzo (v., per es.: Trib. Napoli 20 febbraio 2001; Trib. Roma 23 marzo 1995; Pretura Napoli 12 dicembre 1990; Pretura Roma 12 maggio 1986; Pretura Milano 2 luglio 1982; Pretura Roma 18 novembre 1980).

E, nel caso in esame, è evidente che l'intervento dei predetti signori sia autonomo, vantando essi un interesse personale e diretto ad ottenere la rettifica concernente la loro particolare posizione di testimoni.

2.2. Va, poi respinta l'eccezione, sollevata dalla parte resistente, circa l'indeterminatezza della domanda cautelare (per non essere, in particolare, chiaro a quale testo di rettifica si riferiscano i ricorrenti).

Si osserva, infatti, che nella motivazione del ricorso introduttivo i ricorrenti Sassi e Cantacessa fanno chiaro riferimento ad entrambe le dichiarazioni di rettifica da essi redatte, poiché vengono richiamati entrambi i due documenti che le contengono, prodotti in giudizio (doc. 3: rettifica richiesta da tutta una serie di condomini dello stabile di via Capriolo 36; doc. 4: rettifica richiesta dai condomini Cantacessa, Dellomonaco e Mongiello).

Inoltre, all'udienza 3 settembre 2003 il difensore dei ricorrenti ha chiaramente confermato che viene richiesta la pubblicazione di entrambe le rettifiche.

2.3. A questo punto si rileva che l'art. 8, l. n. 47/1948, azionato dai ricorrenti, dispone quanto segue:

— « Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano... le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale... »

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica... può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che sia ordinata la pubblicazione ».

Secondo la giurisprudenza:

« Il giudizio ex art. 8 citato configura una ipotesi speciale, di procedimento di urgenza in cui il richiamo all'art. 700 c.p.c. riguarda soltanto le norme di procedura e non anche la sussistenza dei requisiti di imminenza ed irreparabilità del pregiudizio propri di quel procedimento e che sono invece qui presupposti dal legislatore » (Pretura Roma 23 dicembre 1991);

— « In tema di rettifica di notizie divulgate a mezzo stampa il procedimento di urgenza costituisce azione cautelare tipica a disposizione del soggetto che si ritenga leso dalla diffusione della notizia; pertanto la concessione del provvedimento cautelare non è subordinata all'accertamento dei presupposti di ammissibilità genericamente previsti dal codice di rito civile, dovendosi tali presupposti ritenere impliciti o presunti nell'ipotesi di mancata o incompleta pubblicazione della rettifica » (Pretura Roma 22 giugno 1990).

Pertanto, il giudice non deve accertare la ricorrenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Non deve, cioè, accertare la natura diffamatoria o comunque illecita del contestato contenuto del quotidiano, essendo sufficiente, per l'integrazione dei requisiti richiesti dal citato art. 8, che un soggetto abbia, con apprezzamento suo soggettivo e insindacabile, ritenuto lesivo o contrario a verità un articolo di stampa che gli abbia attribuito atti o pensieri o affermazioni e che il quotidiano si sia rifiutato di pubblicare la rettifica da lui richiesta, contenente una sua risposta o comunque l'esposizione della sua versione dei fatti (purché, a sua volta, non lesiva o comunque integrante una fattispecie suscettibile di incriminazione penale).

Ed il giudice non può sindacare detto apprezzamento soggettivo, né la veridicità delle dichiarazioni del quotidiano o della richiesta rettifica (v., per es.: Trib. S. Maria Capua V., 22 gennaio 1999).

In tal senso si desume dalla motivazione di Cass. civ., sez. I, 5 aprile 1990 n. 2852:

— « Il dritto di rettifica — che è dato a tutela dell'identità personale, intesa come immagine morale del soggetto nei vari aspetti in cui la sua personalità si esplica nella vita di relazione... — compete a coloro che ritengono lesivi della loro dignità o contrari a verità atti, pensieri o affermazioni ad essi attribuiti ovvero immagini pubblicate da giornali...

A detti soggetti è conferito il potere di pretendere la pubblicazione, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla norma, di smentita, di risposte, di precisazioni o integrazioni del testo pubblicato, nonché di dichiarazioni volte a rendere pubblica una diversa versione dei fatti, ancorché non rispondente al vero (appunto per questa ragione si è affermato che la rettifica, disciplinata come strumento di tutela dell'interesse del soggetto cui si riferisce lo scritto o l'immagine che si contesta, adempie altresì alla funzione di favorire il pluralismo dell'informazione, attraverso valutazioni, opinioni o rappresentazioni diverse da quelle pubblicate)...

L'esercizio del diritto è riservato, sia per l'*an* che per il *quomodo*, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa al cui discrezionale e insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo dello scritto o dell'immagine, quanto di fissare il contenuto e i termini della rettifica ».

Il giudice, quindi, adito *ex art. 8 l. 47/1948*, deve solo verificare che ricorra la fattispecie prevista da detto articolo, cioè che l'articolo di stampa contestato contenga effettivamente l'attribuzione al soggetto ricorrente di atti, pensieri o affermazioni (o immagini) e che costui le consideri lesive della propria dignità o contrarie a verità, senza che il giudice debba altresì sindacare tale apprezzamento soggettivo del ricorrente, debba cioè accertare l'effettivo carattere lesivo o contrario a verità dell'articolo impugnato.

Oltre a ciò, il giudice deve verificare la conformità della rettifica richiesta alle altre condizioni poste dall'art. 8, cioè il fatto che esso non abbia contenuto suscettibile di incriminazione penale e che rispetti il limite formale delle trenta righe.

2.4. Venendo al caso in esame, si osserva che i ricorrenti, in primo luogo, chiedono, quali condomini del Condominio di via Capriolo 36, la pubblicazione della *rettifica di cui al doc. 3 attoreo, contenente la contestazione delle affermazioni, riportate nell'articolo apparso su La Stampa il 21 giugno 2003, riguardanti la posizione dei condomini di detto stabile*.

Si osserva, allora, da un lato, che il dritto all'identità personale, quale immagine del soggetto come si è definita nella dinamica dei rapporti sociali, politici, ecc., spetta anche agli enti o gruppi, ancorché non personificati (v., per es.: Pretura Verona, 21 dicembre 1982; Pretura Roma, 2 giugno 1980).

Pertanto, è da ritenere che i singoli condomini siano legittimati ad agire per tutelare l'« immagine » dei condomini nel loro complesso, quale gruppo specificamente individuato.

E si nota che, in effetti, nel presente caso, nell'articolo di stampa in esame, vengono effettivamente attribuiti ai condomini, nel loro complesso, atteggiamenti che possono essere ritenuti lesivi da parte dei ricorrenti e, come tali, integranti gli estremi di cui all'art. 8 citato (per es.: « Questo è il condominio dell'odio tra gli inquilini... è nata una guerra le-

gale senza fine... famiglie contro famiglie... Vita d'inferno. Se incroci i vicini è come incontrare il nulla, neppure un saluto. Il resto sono sguardi eloquenti »).

Tuttavia l'istanza di rettifica di cui al doc. 3 attoreo non è accoglibile, perché nella medesima sono contenute frasi che potrebbero avere valenza diffamatoria nei confronti della sig.ra Sandra Ferrari (per es.: « Unicamente la sig.ra Ferrari ha avuto, sin dall'inizio, difficoltà nelle relazioni con tutti noi: ciò a causa delle sue continue ed immotivate intemperanze ed aggressioni verbali, poste in essere, di volta in volta, in danno di quanti osavano lamentarsi, vuoi dei fastidiosi rumori notturni provenienti dal suo appartamento, vuoi del suo atteggiamento inspiegabilmente ostile... la nostra vicina ha reso una versione dei fatti ben lontana dalla realtà la sig.ra Ferrari non ha mai voluto instaurare alcun rapporto, neppure formale, con il resto dei condomini, manifestando sempre e comunque avversione ed opposizione nei confronti di tutti »).

Pertanto, la rettifica in questione non è pubblicabile, ai sensi dell'ultima frase del comma 1° dell'art. 8.

Né il giudice può modificare di sua iniziativa il testo della rettifica, ordinando la pubblicazione di un testo rimaneggiato, così, come è pacifico in giurisprudenza (v., per es.: Trib. S. Maria Capua V. 22 gennaio 1999; Trib. Bari 16 gennaio 1992).

2.5. È, invece, accoglibile la richiesta di *rettifica* avanzata dal ricorrente Cantacessa Vincenzo e dagli intervenuti Dellomonaco Mario e Mongiello Giovanni, contenuta nel doc. 4 attoreo.

I suddetti soggetti si lamentano di comportamenti ad essi attribuiti nell'articolo impugnato e da essi ritenuti lesivi.

In particolare, si lamentano:

— del fatto che nell'articolo venga data notizia della querela per ingiuria avanzata dal sig. Cantacessa nei confronti della sig.ra Ferrari (per avere essa, nel corso di un litigio condominiale, rivolgendosi al marito, accusato il Cantacessa di molestie: « Germano, non parlare con quello, che mi ha toccato il seno »), senza che si dia atto del fatto che, con sentenza già del 5 maggio 2003, il giudice di pace di Torino, sulla base delle testimonianze di Dellomonaco e di Mongiello, aveva già riconosciuto la sig.ra Ferrari colpevole del reato di ingiuria, condannandola alla pena della multa e al risarcimento danni e rimborso spese a favore del Cantacessa,

— e che, anzi, l'articolo riporti anche una frase della Ferrari (« Io non ho mai detto quella frase, però c'erano i "testimoni"... ») che sembra alludere ad un possibile inquinamento di detto processo mediante false testimonianze, frase che, sebbene virgolettata, non è sottoposta ad alcun commento critico da parte dell'autore dell'articolo;

— ed, infine, si lamentano della frase finale dell'articolo, riportante altro commento della Ferrari (« Io vorrei sapere perché tutte le querele presentate da noi per difenderci dai vicini non hanno avuto, sino ad oggi, alcun esito, sembrano ingoiate nel nulla, mentre quelle a carico nostro hanno avuto un *iter* velocissimo. Qualcuno dovrà spiegarlo, prima o poi »), sottolineando che tale frase appare insinuare che vi siano state illecite interferenze nella gestione del procedimento penale suddetto (che vedeva Cantacessa come querelante e gli intervenuti quali testimoni), senza che, neppure in questo caso, il cronista sotto-

ponga tale accusa ad alcuna valutazione critica o confronto con le avverse posizioni.

È evidente, dunque, che in questo caso i sig.ri Cantacessa, Dellomonaco e Mongiello siano legittimati a chiedere una rettifica del contenuto dell'articolo impugnato, laddove esso contiene affermazioni chiaramente relative a loro comportamenti (querela da parte di Cantacessa, testimonianze di Mongiello e di persona facilmente identificabile in Dellomonaco — « inquilino... poliziotto che lavora in procura » —) e che essi ritengono lesive della loro dignità e contrarie a verità.

E la rettifica di cui al doc. 4 attoreo, oltre a contenere una misurata risposta a quanto sopra lamentato, risulta anche rispettare il limite formale, imposto dall'art. 8 in esame, delle trenta righe.

Infatti, secondo la giurisprudenza, « il limite delle 30 righe per la lunghezza delle rettifiche ai sensi dell'art. 8 l. 47/1948, va computato, in mancanza di più precise e puntuali disposizioni normative, applicando in via analogica il criterio indicato dall'art. 9 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, pari a 28 sillabe per riga e dunque a non più di 840 sillabe » (Tribunale Roma 1° luglio 2000).

E, nel caso in esame, la rettifica di cui al doc. 4 attoreo appare contenere, all'incirca, 812 sillabe.

#### 2.6. La decisione sulle spese processuali è riservata alla fase di merito.

P.Q.M. — Il giudice, in accoglimento del ricorso *ex artt.* 8 l. n. 47/1948 e 700 c.p.c. su esposto,

*ordina* al dott. Marcello Sorgi, quale direttore responsabile del quotidiano La Stampa, la pubblicazione, ai sensi del citato art. 8 l. n. 47/1948, della seguente rettifica, richiesta dai ricorrenti con lettera 17 luglio 2003:

— « Nell'articolo dal titolo “Finanza all'alba nel condominio dell'odio” apparso su La Stampa del 21 giugno u.s. si fa riferimento ad una denuncia presentata dal sottoscritto, Vincenzo Cantacessa, nei confronti di una vicina; la mia iniziativa giudiziaria viene descritta come pretestuosa e persecutoria.

In effetti, nel febbraio dell'anno scorso, spaventato per il comportamento di un condomino, la sig.ra Ferrari, decidevo di rivolgermi ad un legale. La vicina infatti mi aveva accusato, alla presenza di altri condomini, di averla molestata — molestia peraltro mai avvenuta, come confermato dalla stessa signora Ferrari al vostro cronista.

L'odiosa ed infondata accusa mossa dalla mia vicina era stata per me motivo di forte inquietudine.

In relazione a tale episodio la signora Ferrari veniva condannata in primo grado, il 5 maggio u.s., dal Giudice di Pace di Torino per il reato di ingiuria.

Noi sottoscritti, Mario Dellomonaco e Giovanni Mongiello, siamo stati citati dalla Procura di Torino come testimoni ed abbiamo deposto nel processo in cui era imputata la signora Ferrari.

Non possiamo tollerare l'insinuazione contenuta nel vostro articolo su una testimonianza di comodo che avremmo reso al Giudice penale.

Consideriamo inaccettabile l'uso della parola testimoni racchiusa tra virgolette, seguita dai puntini di sospensione, lasciando intendere al lettore che le nostre dichiarazioni non fossero veritiere.

Ben consapevoli delle responsabilità, non solo giuridiche, che si assumono testimoniando in un processo, ci siamo limitati ad esporre al Giudice, secondo verità e coscienza, i fatti ai quali avevamo assistito.

Lo stesso Giudice, nella motivazione della sentenza, riteneva che la deposizione fosse attendibile perché resa da teste disinteressato e sincero in quanto non ha avuto contraddizioni.

Allo stesso modo respingiamo l'insinuazione contenuta nel paragrafo finale sulle differenti velocità di svolgimento del processo a carico della signora Ferrari e dei procedimenti relativi ad asserite querele presentate dalla stessa signora Ferrari, il cui contenuto non ci è noto ».